

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 21 (1951-1952)  
**Heft:** 1

**Artikel:** L'alpicoltura di Val Poschiavo  
**Autor:** Simmen, Gerhard  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-19077>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 22.01.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# L'ALPICOLTURA DI VAL POSCHIAVO

GERHARD SIMMEN

Versione italiana di RICCARDO TOGNINA

(V.a PUNTATA)

PARTE SECONDA

## *C. Organizzazione del godimento degli alpi*

### 1. IL COMUNE PROPRIETARIO DI ALPI E PASCOLI

#### a) Alpi comunali

In val Poschiavo, gli alpi comunali sono pochi. I due comuni di Poschiavo e Brusio possiedono però una gran parte dell'area dei pascoli alpini, che vengono indipendentemente e esclusivamente goduti da privati. Solo due estensioni di pasture alpine possono essere considerate nel vero senso della parola alpi comunali: l'alpe **Laghi** in quel di Poschiavo e l'alpe **Pescia** in territorio di Brusio. <sup>131)</sup>

L'alpe comunale Laghi è situato all'altezza del valico del Bernina. La sua area di pascolamento comprende due strette strisce di terreno che accompagnano d'ambo i lati il Lago Bianco; la sua altitudine varia dai 2200 ai 2400 m s. m. L'alpe Laghi confina o N con il comune di Pontresina, a E e a S con le pasture delle valli Agoné e Cavaglia e a O col ghiacciaio del Cambrena. I suoi confini nei confronti delle due aziende alpestri vicine vennero fissati nell'anno 1812. Dopo questa data non vennero mai più spostati. <sup>132)</sup> L'alpe figura nell'inventario del comune soltanto dalla data della sistemazione dei suoi confini in poi. <sup>133)</sup>

L'eccezionale altitudine dell'alpe rappresenta un grave svantaggio, in modo particolare per il motivo che il comune non dispone di un alpe a quota inferiore che renda possibile il pascolamento scalare.

Le stalle dell'alpe Laghi vennero costruite soltanto nel 1893. <sup>134)</sup> Fino a questa data, il bestiame rimase esposto a tutte le intemperie della montagna. I pastori alle dipendenze del comune assumevano anno per anno l'obbligo di adunare e condurre

<sup>131)</sup> Cfr. al contrario la Statistica degli alpi del 1909, pg. 276 sg., secondo cui la maggior parte degli alpi poschiavini sono comunali.

<sup>132)</sup> Libro delle Giunte I., pg. 48.

<sup>133)</sup> Cfr. prot. econ. 1811, pg. 10: Pescia e Canciano vi sono menzionati, Laghi non ancora.

<sup>134)</sup> Prot. econ 1890, pg. 415; prot. econ. 1891, pg. 55 e 191; prot. econ. 1893, pg. 286.

più in basso le mandre qualora le condizioni atmosferiche (neve) lo richiedessero. <sup>135)</sup> Dopo la costruzione della strada del Bernina, serviva di rifugio al bestiame dell'alpe la galleria presso il « Camino ». <sup>136)</sup> Talvolta la mandra doveva essere condotta più in basso. Ancora nel 1887, i vicini di Pisciadello (quota 1500 m s.m.) si lagnarono perché il bestiame dell'alpe Laghi sarebbe sceso, in occasione di nevicate in montagna, fino nelle pasture dei « monti » maggesi ed avrebbe cagionato grave danno. <sup>137)</sup>

Nel 1909, le Forze Motrici di Brusio (F.M.B.) acquistavano la concessione per lo sfruttamento del Lago Bianco. Alla concessione il comune legò la condizione che le F.M.B. dotassero l'alpe Laghi di nuove stalle, siccome i vecchi stabili verrebbero sommersi dalle acque del serbatoio. <sup>138)</sup> La consegna dei nuovi cascinali al comune avvenne nel 1913. <sup>139)</sup> Per la sopraelevazione dello specchio delle acque del lago una gran parte dei migliori pascoli dell'alpe (il piano di Cambrena) andò perduta.

Data la considerevole altitudine della zona del valico, la durata dell'alpeggio sull'alpe Laghi è breve. Essa era nel 1909 di 50 giorni e nel 1948 di 60 giorni. <sup>140)</sup>

Dai relativi documenti che risalgono via via fino al 1834 risulta che la durata media dell'alpeggio è di 62 giorni. Negli anni dal 1850 al 1860 il periodo di pascolamento variava da 69 a 84 e intorno al cambio del secolo da 45 a 55 giorni.

### La durata del pascolamento sull'alpe Laghi dal 1834 in poi. <sup>141)</sup>

Date estreme		
Carico	Scarico	Periodo di pascolamento
20 giugno (1841, 1870)	23 settembre (1853)	84 giorni (1858)
30 luglio (1888)	25 agosto (1841)	27 giorni (1879)
Media		
11 luglio	11 settembre	62 giorni

La convenzione del 1812, la quale riconosce il comune di Poschiavo quale proprietario dei **Laghi**, dice esplicitamente che l'alpe aveva da servire per l'alpeggio del bestiame indigeno. <sup>142)</sup> Fino alla metà del secolo 19., esso veniva caricato principalmente con cavalli e buoi (traffico sopra il valico). Ma dal 1838 in poi, vi si alpeggiò sempre di più bestiame bovino; il numero delle vacche da latte fu però sempre molto limitato. L'alpe anticamente riservato per l'alpeggio di cavalli e buoi diventò col tempo il pascolo estivo del bestiame giovane.

<sup>135)</sup> Esempio: « Contratto col famiglia dei Laghi », Arch. com. P.vo, atti 2 luglio 1837.

<sup>136)</sup> Esempio: « Contratto col pastore dei Laghi », Arch. com. P.vo, atti 12 giugno 1870.

<sup>137)</sup> Arch. com. P.vo, atti 2 dicembre 1887.

<sup>138)</sup> Prot. econ. 1909, pg. 160 § 13.

<sup>139)</sup> Prot. econ. 1913, pg. 140.

<sup>140)</sup> Schweiz. Alpstatistik 1909, Band Graubünden, pg. 279; Perizia Rütli 1948, pg. 9.

<sup>141)</sup> Cfr. rendiconti dei Consoli e i protocolli degli anni in causa. Raccolta di atti incompleta.

<sup>142)</sup> Libro delle Giunte I., pg. 53.

## Il carico dell'alpe Laghi (1821 - 1875) <sup>143)</sup>

	Massimo	Minimo	1821-1849	Media 1850-1875	1821-1875
Cavalli	71 (1832)	2 (1864)	43	11	26
best. bovino	92 (1863)	19 (1856)	42 <sup>144)</sup>	67	55
totale	150 (1832) <sup>145)</sup>	39 (1860)	85	78	81

Negli anni dal 1878 al 1914 l'alpe fu sempre sovraccarico, data la limitata produzione foraggiera.

La riduzione della mandra per il carico dell'alpe si attuò nel seguente modo: ogni proprietario di bestiame poteva alpeggiarvi un capo. Per quanto concerne i diritti rimanenti, decideva la sorte. Coloro che non ne erano favoriti, godevano della preferenza l'anno seguente. <sup>146)</sup>

L'effettivo del bestiame caricato — si trattava esclusivamente di bestiame giovane — variava tra 70 e 99 capi, <sup>147)</sup> a seconda del rapporto tra giovenche e vitelli; ma i capi prenotati erano di solito più di cento. <sup>148)</sup>

Dopo la chiusura delle frontiere per l'entrata in guerra dell'Italia (1915) era difficile trovare il bestiame necessario per caricare totalmente l'alpe. Spesso le tasse d'eratico che il comune incassava non bastavano per salariare i pastori, le cui pretese erano determinate dal costo sempre maggiore della vita.

Malgrado si accettassero ormai anche vacche da latte per il carico dell'alpe, i contadini dovettero essere ripetutamente invitati a giovare dell'alpe Laghi per l'alpeggio del loro bestiame. <sup>149)</sup> Nel 1923 poi venne comunicato agli agricoltori che l'azienda alpestre in parola poteva essere mantenuta in vita solo alla condizione che il carico fosse tale da coprire tutte le spese. <sup>150)</sup> Nel 1925 si affittò a tutte le famiglie degl'impiegati dimoranti sul passo del Bernina un diritto di pascolamento, siccome il bestiame dell'alpe non raggiungeva il numero relativo alla produzione foraggiera dei pascoli. <sup>151)</sup>

Le cattive esperienze fatte durante e dopo il conflitto mondiale indussero il comune di Poschiavo ad affittare l'alpe Laghi alla Associazione Agricola. Il fitto venne stabilito per il 1929 in fr. 240.— e nel 1924, in seguito all'ampliamento dei fabbricati, in fr. 340.—. Dopo la disdetta del contratto di affitto da parte dell'Associazione Agricola avvenuta nel 1944, l'alpe venne dato in affitto alle medesime condizioni ad un privato. (Nel 1951, il fitto viene fissato in fr. 1110.— \*).

Tale contratto di appalto rappresenta per il comune di Poschiavo

<sup>143)</sup> Cfr. Resoconti dei Consoli e i protocolli com. dopo il 1858. Raccolta di atti incompleta.

<sup>144)</sup> Per la maggior parte buoi.

<sup>145)</sup> Di cui 21 capi bovini alpeggiati solo per breve tempo sull'alpe Laghi.

<sup>146)</sup> Prot. econ. 1882, pg. 256.

<sup>147)</sup> Massimo: n. 1885 e n. 1887 con 99 capi (prot. econ. 1887, pg. 86); minimo: 1881/82, 1914 70 capi (prot. econ. 1881, pg. 69; prot. econ. 1882, pg. 256; prot. econ. 1914, pg. 86).

<sup>148)</sup> Esempio: 1906: 206 prenotazioni, cfr. prot. econ. pg. 120.

<sup>149)</sup> Prot. procl., 1921, pg. 18.

<sup>150)</sup> Prot. procl. 1923, pg. 11.

<sup>151)</sup> Prot. econ. 1925, pgg. 83 e 97.

\*) Aggiunta del trad.: Vedi nuovo contratto del 21 maggio 1951.

la soluzione più vantaggiosa. Ciò è dimostrato dalle seguenti cifre concernenti il reddito netto dell'alpe Laghi:

### Reddito netto dell'Alpe Laghi (1822 - 1948)

	Entrata massima Fr.	Entrata minima Fr.	Media Fr.
1832—1849 <sup>152)</sup>	110.— (1832)	9.40 (1837)	55.—
1850—1882 <sup>153)</sup>	361.65 (1877)	22.— (1837)	129.—
1903—1925 <sup>154)</sup>	319.30 (1903)	—225.95 (1917) <sup>155)</sup>	136.30
1929—1933 <sup>156)</sup>			240.—
1934—1948 <sup>156)</sup>			340.—
1951—			1110.—*

Le spese per i ripari lungo il torrente Cambrena (1881-1882), le spese per le migliorie e per la costruzione dei cascinali (1893 fr. 9 315) non sono incluse in queste cifre.

### I salari dei pastori e la tassa d'erbatico dell'alpe Laghi dal 1834 al 1919 in fr. <sup>157)</sup>

	Giornaliera dei pastori	cavalli	buoi	vacche	manzi puledri	giovenche	vitelli
1834	1.28	1.06	1.06	1.06	0.71	0.71	0.71
1849	1.28	2.49	2.13	1.78	1.78	1.42	1.42
1850	1.35	2.83	2.12	1.80	1.80	1.10	1.10
1854	1.35	4.—	4.—	3.—	3.—	2.—	2.—
1860	1.42	5.—	5.—	3.—	3.—	2.—	1.50
1872	2.—	10.—	8.—	6.—	6.—	4.50	3.—
1890	3.—	10.—	8.—	7.70	7.70	5.70	3.70
1907	5.—	12.—	10.—	10.—	10.—	7.—	4.—
1919	8.50	20.—	14.—	14.—	14.—	11.—	8.—

Gli aumenti delle tasse risultanti dalla tabella qui sopra non valsero però a maggiorare realmente il reddito netto dell'alpe.

E' così chiaramente provato che l'appalto ha fruttato un importante aumento della rendita dell'azienda in questione. Se tuttavia si considera la svalutazione della nostra moneta, un aumento del fitto sembra giustificato; ma a condizioni differenti dalle odierne sarebbe probabilmente difficile trovare un affittuario. (La soluzione qui proposta è ora stata raggiunta. Vedi l'ultima agg. del trad.). Il fatto che l'alpe non viene più amministrato dal comune ma da privati, siccome per il carico dell'alpe,

<sup>152)</sup> Arch. P.vo. Resoconti dei Consoli. Incompleti. Cambio: 1 lira = cent. 35 ½ (fino al 1852).

<sup>153)</sup> Arch. P.vo. Resoconti, incompleti.

<sup>154)</sup> Arch. P.vo. Resoconti. Nel calcolo della media rimasero esclusi gli a. 1908 e 1911, siccome l'alpe Laghi non venne caricato.

<sup>155)</sup> Deficit.

<sup>156)</sup> Arch. P.vo. Resoconti.

<sup>157)</sup> Cfr. Resoconti dei Consoli (Arch. c. P.vo), protocolli com., gli statuti del 1902 e 1921, il Libro delle Giunte III, V e VI. Cambio: 1 lira = 35 ½ cent. (fino al 1852).

tra i capi prenotati deve essere in prima linea tenuto in considerazione il bestiame terriero. L'appaltatore riesce a realizzare un reddito conveniente soltanto per il fatto che si serve dell'alpe Laghi come ultima tappa di un sistema di pascolamento scalare.

Tale sistema comprende un'area di pasture divisa in tre parti o gradi:

1. Val di Campo (Dosso/Suracqua), 1750 m s. m.
2. Val Lagoné (La Rōsa, La Motta, Bonetti), 1880-1980 m s. m.
3. Passo del Bernina (Alpe dei Laghi), 2250 m s. m.

Sfruttato come azienda indipendente da altre, l'alpe dei Laghi non può, per la sua considerevole altitudine, essere di soddisfacente rendimento finanziario ed economico. <sup>158)</sup>

Le vicende concernenti la creazione di un'alpe patriziale. I pascoli alpestri appartengono oggi incontestabilmente al comune di Poschiavo. I diritti di godimento gli spettano però soltanto per quanto riguarda l'alpe dei Laghi. Poschiavo fu sino alla metà del secolo 19. in possesso di tre alpi: Laghi, Canciano e di 5/6 dell'alpe Pescia. L'alpe di Canciano fu venduto all'asta pubblica nel 1859 per l'ammortamento dei debiti fatti con la costruzione di strade. Il ricavo fu di fr. 9075.—. <sup>159)</sup> Era del resto prevista anche la vendita dell'alpe Laghi. <sup>160)</sup> La partecipazione all'alpe Pescia andò perduta in occasione della proclamazione di Brusio come comune indipendente. <sup>161)</sup> Questa politica poco lungimirante fruttò subito le dovute conseguenze: negli anni in cui era permessa l'entrata alle mandre valtellinesi, i poschiavini ebbero sempre difficoltà a trovare i pascoli necessari per il loro bestiame.

Nel 1863 venne presentata al Consiglio comunale una petizione, la quale era munita di 31 firme e chiedeva la costituzione degli alpi di ruota quali erano previsti dagli statuti. <sup>162)</sup> Questa rivendicazione mise l'autorità comunale competente in una situazione difficile: da un lato non si poteva contestare la legalità della « ruota »; ma d'altra parte, il Consiglio comunale venne alla conclusione che tale istituzione era praticamente inattuabile nella forma prescritta. <sup>163)</sup> Anche nel 1906 avvenne che alcuni poschiavini ricordarono alle autorità comunali l'obbligo di procurare alpi di ruota. Ma l'autorità in parola rispose semplicemente che la ruota era già da tempo « fuori uso ». Ogni tenitore di bestiame può trovare un'alpe per il suo bestiame se di ciò si occupa, dice la risposta, sia sull'alpe *Laghi*, sia sull'alpe di *Bondo* o da qualche parte in Engadina. <sup>164)</sup> Questa decisione non era però atta a risolvere un problema che per il ceto agricolo implicava del continuo considerevoli difficoltà.

Una commissione propose nel 1869 che si creassero, oltre all'alpe *Laghi*, ancora altri alpi patriziali e motivava la sua proposta nel seguente modo: causa la penuria di pascoli per l'alpeggio del bestiame, la zootecnica non può prendere lo sviluppo ambito. - Si proponeva in prima

<sup>158)</sup> Cfr. perizia Rütli 1948, pg. 9 sg.

<sup>159)</sup> Prot. econ. 1859, pg. 100.

<sup>160)</sup> Prot. econ. 1858, pg. 51.

<sup>161)</sup> Statuti del 1921: Convenzione tra i comuni di Poschiavo e Brusio, 27 agosto 1859, pg. 331.

<sup>162)</sup> Arch. c. P.vo, atti 3 novembre 1863.

<sup>163)</sup> Prot. econ. 1863, pgg. 194 e 197; prot. econ. 1864, pgg. 215 e 226.

<sup>164)</sup> Prot. lett. 1906, pg. 217.

linea per la comunalizzazione l'alpe Albiola (in val di Campo), un pascolo che fino allora era sempre stato affittato ai bergamaschi. <sup>165)</sup> Tale proposta scatenò una contesa che durò per decenni.

Nel 1872, i votanti di Poschiavo promulgarono una legge sull'ammortamento dei debiti comunali, i quali ammontavano a fr. 83 000.—. In questa legge figura accanto all'alpe Laghi anche Albiola come proprietà comunale; vi sono menzionate anche le tasse d'erbatico relative ai due alpi. <sup>166)</sup> Ovviamente, le *tre Valli* protestarono presso il comune già prima della votazione. <sup>167)</sup> La situazione che ne risultò è alquanto strana in quanto il comune e i consorzi interessati litigarono per 25 anni per *Albiola*, sempre con in mano la sentenza del Tribunale cantonale del 1867. <sup>168)</sup> Tuttavia i « vicini » di Campo continuarono a godere i pascoli dell'alpe. Essi ne distrussero però « prudentemente » i fabbricati, ne vendettero i resti utilizzabili al miglior offerente <sup>169)</sup> e cominciarono a sfruttare le pasture dell'antico alpe dai loro propri poderi alpestri. Tale sfruttamento è in consonanza coi diritti loro attribuiti dalla sentenza.

La vertenza fu risolta soltanto nel 1897 da una apposita commissione, la quale venne alla conclusione che i pascoli di Albiola appartengono al comune ma che il rispettivo diritto di godimento deve spettare al consorzio di Campo. <sup>170)</sup> Questa decisione insegnò al Comune che la sua vittoria nel processo del 1867 era assai relativa. Erano intanto trascorsi 30 anni — tanto aveva durato la contesa per l'alpe Albiola — e il secondo alpe comunale non era stato creato.

Sempre nell'intento di dare al comune un secondo alpe, una commissione propose nel 1908 l'espropriazione dei poderi alpini in val Lagoné. Se al riguardo si fossero presentate difficoltà legali, allora si proponevano trattative con proprietari dei poderi alpini di altre zone (Sommosso) e di comunalizzare i loro diritti di pascolamento. <sup>171)</sup> Ma non si poté attuare nè l'uno nè l'altro progetto. Si tentò allora di prendere in affitto l'alpe di Bondo, ma per la troppo modesta offerta di Poschiavo, le trattative rimasero infruttuose. <sup>172)</sup> L'occasione di acquistare l'alpe di Canfinale poi non venne sfruttata. <sup>173)</sup>

La posizione del comune di Poschiavo riguardo all'economia alpestre non è basata su esatte direttive. Dopo la svendita (Ausverkauf) di parecchi alpi, seguì, come si è visto, una lotta decennale per la creazione di un secondo alpe comunale. E il comune dimostrò interesse soltanto per alcune zone preferite (Albiola, Lagoné) che, per la opposizione dei consorzi alpestri, non si sarebbero mai potute acquistare. D'altro lato, molti poderi alpestri cambiarono il proprietario, e ciò tanto in Val Lagoné che in val di Campo e altrove, senza che il comune

<sup>165)</sup> Prot. econ. 1869, pgg. 34/35.

<sup>166)</sup> Libro delle Giunte II, pg. 92 sg.

<sup>167)</sup> Prot. Valle di Campo di Dentro, pg. 9 (1870) e pg. 17 (1872).

<sup>168)</sup> Arch. c. P.vo, atti 16 aprile e 2 luglio 1878 prot. econ. pg. 211.

<sup>169)</sup> Prot. Valle di Campo di Dentro, pg. 30 (1882).

<sup>170)</sup> Prot. econ. 1897, pg. 153.

<sup>171)</sup> Prot. econ. 1908, pg. 204.

<sup>172)</sup> Prot. econ. 1909, pg. 69: Poschiavo offrì un fitto annuo di fr. 1400.—, un privato di Soglio ebbe l'alpe per 2650.— fr. di fitto.

<sup>173)</sup> Prot. econ. 1910, pgg. 60, 71, 176, 236; Prot. econ. 1908, pg. 26.

intraprendesse trattative per la compera di tali « monti » e dei rispettivi diritti di pascolamento. Misure forzose come ad es. l'espropriazione e la suddivisione delle pasture sono mezzi tutt'altro che adeguati per trasformare i secolari diritti privati in diritti comunali. Nessuno d'altro lato avrebbe potuto contestare al comune la competenza di procurarsi diritti di sfruttamento con l'acquisto di poderi alpestri. Attraverso il raggruppamento dei « monti » acquistati e contratti di baratto, il comune avrebbe potuto venire a sfruttare vasti territori della zona alpestre. Gl'investimenti in terreni alpestri sono del resto tutt'altro che rischiosi, data la continua forte richiesta.

« Sarebbe una bella cosa, se i proprietari della valle Lagoné vendessero i loro monti al comune », disse nel 1936 una influente personalità poschiavina in occasione di trattative per la creazione di un alpe comunale. <sup>174)</sup>

Sarebbe però anche una bella cosa, se il comune acquistasse i poderi alpestri che sono effettivamente in vendita — qualora si tratti naturalmente di pascoli idonei — invece di insistere sulla compera di terreni, i cui coltivatori non vogliono cederli. Il nuovo « Regolamento per la pascolazione » del 1944 prevede la creazione di un fondo per l'acquisto di un nuovo alpe comunale, ma il progetto non è ancora stato realizzato; date le condizioni difficili, l'ambito nuovo alpe comunale si avrà soltanto attraverso una politica determinata da mire esatte da parte del comune.

### **b) Le tasse d'alpeggio**

Il comune di Poschiavo preleva dall'anno 1797 per lo sfruttamento dei suoi pascoli alpestri la tassa d'erbatico (cfr. pg. —). Fino al 1880, la tassa d'erbatico si pagava soltanto per il bestiame straniero. Gli affittuari valtelinesi versavano per le loro mandre l'intera tassa. I poschiavini che caricavano i propri « monti » con bestiame straniero invece dovevano al comune solo il 50% di tale tassa.

Nel 1872, gli alpi poschiavini vennero divisi in quattro classi. Le tasse furono fissate in base alla qualità dei pascoli. <sup>176)</sup>

La tassa d'erbatico per il bestiame indigeno venne introdotta causa la precaria situazione finanziaria del comune dopo il 1870. Nel 1880 si cominciò a pagare l'intero erbatico per tutto il bestiame straniero, fosse esso introdotto nel paese da stranieri o indigeni. Per contro, il comune prelevava per il bestiame svernato in valle soltanto il 50 % delle tasse. La legge fiscale del 1880 venne comunque promulgata soltanto in seguito a una fortissima reazione dei cittadini contro simili misure.

L'aumento della tassa d'erbatico del 1872 era stato accettato solo dopo due votazioni con risultato negativo. Ma la legge fiscale del 1880 ha una storia ancora più burrascosa. Dal 1875 in poi, venne presentato quasi ogni anno ai cittadini un regolamento comunale sulle finanze, che i votanti prontamente respingevano. Nell'anno 1879, si misero in

<sup>174)</sup> Verbale del 1936 stampato nel protocollo.

<sup>175)</sup> Regolamento per i pascoli 1944, art. 32, pg. 9.

<sup>176)</sup> Prot. econ. 1870, pg. 400; Prot. econ. 1872, pg. 268; Libro delle Giunte II, pg. 92.



votazione niente meno che tre progetti di legge fiscale. Anche questi vennero respinti, ciò che indusse il consiglio comunale a minacciare l'assemblea con le dimissioni e a invocare l'intervento del Governo cantonale per la risoluzione del problema:

« Alle Autorità comunali non riuscirà mai di presentarne uno (progetto di legge) con vista di accettazione. E diffatti le attuali Autorità non si occuperanno più di progetti, a meno non siano dalle Signorie loro astrette coll'indicare loro la strada atta per arrivare allo scopo. Sebbene tutto sia appo di noi quieto e pacifico, non vi regni disordine, nè si manifestino sintomi di burrasca, pure ella è cosa imperiosamente indicata, che si ponga fine agli straordinari sbilanci annuali e si introduca ordine e regolarità nelle finanze comunali prima di vederci affogati nei propri debiti». <sup>177)</sup>

L'intervento di un commissario governativo e la minaccia del Cantone di porre il comune sotto tutela, spinsero i poschiavini a scegliere dei due mali il minore e ad accettare la nuova legge tributaria, che nelle sue linee fondamentali corrispondeva ai progetti respinti. <sup>178)</sup>

Le tasse d'erbativo tuttora in vigore sono sempre ancora determinate dalla legge del 1880, anche se dopo questa data si attuarono parecchi mutamenti. Oltre a vari cambiamenti riguardo alla classificazione degli alpi, si aumentò parecchie volte la tassa d'erbativo; ciò risulta anche dalle tabelle che seguono.

Occorre poi, per farsi un'idea esatta delle condizioni riguardanti le aziende alpestri e i dati statistici sul carico degli alpi, considerare la prescrizione concernente il bestiame che durante il periodo dell'alpeggio passa successivamente da pascolo a pascolo di differente categoria. Per tale bestiame, il regolamento prescrive la tassa d'erbativo per i pascoli della classe superiore. <sup>179)</sup>

Il bestiame che durante l'estate cambia di pastura devesi con ciò considerare caricato sull'alpe migliore tra quelli sfruttati. Non è possibile stabilire a mano delle prefate tabelle il carico dei « monti » inferiori senza essere a conoscenza dei casi particolari. Le mandre straniere non cambiano di regola di alpe durante la stagione dell'alpeggio e non praticano quindi il pascolamento scalare. La prescrizione concernente la tassazione in base all'alpe meglio classificato viene applicata perciò soltanto per quanto riguarda il bestiame indigeno.

Le tasse d'erbativo fissate nel 1907 sono in forza tutt'oggi. Vari tentativi delle autorità comunali negli anni dal 1920 al 1930 di maggiorarle dapprima del 50 % e poi del 20 % fallirono per l'opposizione dei votanti. <sup>180)</sup> Dal 1932 in poi, il Consiglio comunale non elaborò più nessun disegno di legge concernente l'aumento delle tasse d'erbativo.

<sup>177)</sup> Prot. lett. 1879, pg. 90.

<sup>178)</sup> 1869 prot. econ. pg. 110:	legge tributaria	respinta	con	128 si e	199 no
1871 » » » 84:	»	»	»	67 » »	178 »
1872 » » » 268:	»	»	accettata	» 202 » »	81 »
1875 » » » 13:	»	»	respinta	» 22 » »	348 »
1877 » » » 83:	»	»	»	» 81 » »	231 »
1878 » » » 180:	»	»	»	» 71 » »	233 »
1879 » » » 34:	»	»	»	» 100 » »	224 »
1879 » » » 70:	»	»	»	» 105 » »	134 »
1879 » » » 138:	»	»	»	» 53 » »	303 »
1880 » » » 162:	»	»	accettata	» 351 » »	27 »

legge tributaria 1880: Libro delle Giunte II, pg. 290.

<sup>179)</sup> Raccolta leggi 1921, pg. 20, art. 7.

<sup>180)</sup> Prot. econ. 1923, pg. 56; Prot. econ. 1924, pgg. 45 e 68; Prot. econ. 1925, pg. 47; Prot. econ. 1926, pg. 28; Prot. econ. 1927 pg. 45; Prot. econ. 1930 pg. 25; Prot. econ. 1931, pg. 82; Rapporto della commissione di revisione 1929.

La proposta di un esperto di maggiorare le tasse d'erbativo venne respinta nel 1941 dalla Giunta, « ciò in considerazione della situazione precaria dei contadini ». 181)

Per contro, si maggiorarono le imposte dirette. La direzione delle Forze Motrici di Brusio fece ricorso contro questa decisione. Nella motivazione delle Autorità comunali si legge tra altro: « Noi chiediamo alle F. M. B. come mai possano esigere dai nostri piccoli contadini il pagamento di tasse più alte mentre sono in continua deficienza ». 182)

Si citano dunque le sfavorevoli condizioni economiche e le condizioni particolari del contadino quale motivo per il mantenimento delle tasse d'erbativo adottate nel 1907. 183)

Malgrado il mutamento di posizione da parte delle autorità comunali, le attuali tasse d'erbativo costituiscono nei confronti delle prestazioni del comune una retribuzione molto modesta qualora si tengano presenti la considerevole svalutazione della moneta, il miglioramento della qualità e l'aumento del prezzo del patrimonio zootecnico e i prezzi aumentati dei foraggi.

Il poschiavino paga per l'alpeggio di una mucca sui pascoli alpestri del comune una tassa di fr. 1.— a fr. 5.— secondo la classe del « monte » e fr. 0.50 per capo per il pascolamento al piano e sui maggesi. Il risarcimento al comune per il pascolamento di una vacca dall'aprile al novembre ammonta quindi a fr. 5.50 al massimo (classe di pascoli I) e per una giovenca al più fr. 3.—, mentre i vitelli sono esenti di tassa.

La seguente tabella illustra il contributo di una azienda agricola alle finanze del comune in base al regolamento del 1907 e aumentando la tassa d'erbativo.

**Esempio.** Azienda agricola media poschiavina:

	2 vacche	2 giovenche	1 vitello	3 capre	3 pecore
Di cui caricati su un alpe	1 vacca	2 giovenche	1 vitello	3 capre	3 pecore

**Tassa d'erbativo** (per tutti i capi succitati):

	<i>Pascoli al piano e sui maggesi</i>	<i>Pascoli alpestri Classe Ia</i>	<i>Pascoli alpestri Classe VII</i>	<i>Pascoli al piano, sui maggesi e sugli alpi Classe Ia</i>	<i>Pascoli al piano, sui maggesi e sugli alpi Classe VII</i>
secondo l'odierna graduatoria	2.50	15.40	7.40	17.90	9.90
con un aumento del 20 %	3.—	18.48	8.88	21.48	11.88
con un aumento del 50 %	3.75	23.10	11.10	26.85	14.85
con un aumento del 100 %	5.—	30.80	14.80	35.80	19.80

**Differenza** sulle tasse attuali con un aumento del

	20 %	50 %	100 %
classe Ia	3.58	8.95	17.90
classe VIIa	1.98	4.95	9.90

**Entrate del comune** (base: il resoconto del 1945):

<i>tasse d'erbativo</i>		<i>A u m e n t o d e l</i>		
1945		20 %	50 %	100 %
Bestiame straniero	5 484.27	6 581.12	8 226.41	10 968.54
Bestiame indigeno	3 370.28	4 044.34	5 055.42	6 740.56
Totale	8 854.55	10 625.46	13 281.83	17 709.10
Differenza sulle tasse odierne		1 770.—	4 430.—	8 854.55

181) Prot. econ. 1941, pg. 74.

182) Prot. lett. 1946, pg. 38a.

183) Perizia Rütli 1948, pgg. 14/15.

### Confronto Tassa d'erbativo alpi di Coira, 1949: <sup>184)</sup>

1 diritto di vacca = fr. 24.— per patrizi  
1 diritto di vacca = fr. 36.— per domiciliati

Aggiungendo le quote per la custodia del bestiame (salari al personale, spese per il mantenimento dell'alpe), la tassa viene circa raddoppiata.

Il contadino poschiavino, quale proprietario di un quantitativo medio di bestiame, paga per il pascolamento delle sue bestie in valle, sui maggesi e sugli alpi annualmente da fr. 10.— a fr. 20.— secondo la classe dell'azienda alpestre. (Con 20.— fr. si acquista il foraggio per un capo durante circa otto giorni).

L'aumento della tassa del 100 % chiederebbe all'azienda media un sacrificio di altri 10.— o 20.— fr. e frutterebbe al comune un maggior introito di fr. 8 000.—. Potendo di nuovo caricare totalmente gli alpi ricorrendo anche al bestiame valtellinese, l'aumento della tassa in questione tornerebbe per il comune di vantaggio ancora maggiore senza gravare di più i proprietari di bestiame del luogo. Comunque sia, già un aumento del 50 % migliorerebbe considerevolmente le finanze del comune.

Rütti scrive nella sua perizia del 1948: » Die karge Lebensweise und das Ausharren auf dem Heimwesen verdienen Anerkennung und Förderung ». <sup>185)</sup> Questo pensiero è giustissimo; d'altro lato è lecita la domanda se il risanamento e l'avvenire del ceto agricolo dipendono dal mantenere immutate le attuali modestissime tasse d'erbativo. E' dubbio che l'esistenza dell'agricoltore poschiavino venga seriamente minacciata con un sacrificio maggiore di fr. 5 — 20, tanto più che la relativa controprestazione del comune avrebbe già da tempo giustificato tale aumento.

Malgrado le finanze del comune siano suscettibili di risanamento, non è da attendersi per il momento un aumento delle tasse d'erbativo. Quei capi politici che presentassero all'assemblea un rispettivo progetto di legge, non si acquisterebbero probabilmente nessuna simpatie; e in occasione delle seguenti elezioni si darebbe loro l'addio. Le autorità comunali sanno che un aumento delle troppo modeste tasse d'erbativo non verrebbe votato dal popolo; da ciò la loro riservatezza riguardo a questo problema e l'impossibilità di revisione del regolamento del 1907.

### Le tasse d'erbativo del comune di Poschiavo dal 1797 in poi

1797—1879 Tassazione esclusiva del bestiame straniero (in valuta svizzera)

	<i>cavallo, asino mulo</i>	<i>mucca</i>	<i>giovenca</i>	<i>maiale</i>	<i>pecora</i>	<i>capra</i>
1797 <sup>186)</sup>	—	—,71	—,36	—,71	—,18	—,18
1810 <sup>187)</sup>	—	1,07	—,54	1,07	—,27	—,27
1854 <sup>188)</sup>	—	1,50	—,70	1,30	—,30	—,70
1864 <sup>189)</sup>	1,50	1,50	—,70	1,30	—,30	—,70

<sup>184)</sup> Relazione seduta del Consiglio di città, 29 aprile 1949.

<sup>185)</sup> Perizia Rütti 1948, pg. 15.

<sup>186)</sup> Prot. crim. 1797, pg. 161. (Cambio: 1 lira = 35 1/2 cent.).

<sup>187)</sup> Prot. econ. 1910, pg. 80 e statuti del 1812 cap. XXIX pg. 84. (Cambio: 1 lira = 35 1/2 cent.).

<sup>188)</sup> Libro delle Giunte I, pg. 145.

<sup>189)</sup> Libro delle Giunte I, pg. 231.

Bestiame straniero custodito da patrizi: mezza tassa.

Eccezione: 1 mucca = fr. 0.65 (dal 1854 in poi)

Bestiame straniero custodito da domiciliati dal 1864 in poi

1.— 1.— —.50 1.— —.20 —.70

1872 <sup>190)</sup> *Classificazione degli alpi*

Bestiame straniero in custodia di stranieri: l'intera tassa

Bestiame straniero in custodia di cittadini: mezza tassa

Bestiame straniero in custodia di domiciliati: mezza tassa

Tassa intiera per una vacca:

Classe	I.	II.	III.	IV.
Fr.	5.—	4.—	3.—	2.—

Tassa: per *giovenche* mezza tassa; cavallo ecc. in tutte le classi fr. 6.— (capi indigeni fr. 3.60), *maiale* e *capra* in tutte le categorie fr. —.50.

1880 <sup>191)</sup> *Tasse d'erbatico sul bestiame indigeno e straniero:*

Per bestiame straniero, non svernato a Poschiavo, l'intera tassa

Per bestiame indigeno, v. a d. svern. a Poschiavo, mezza tassa

Tassa intiera per una vacca:

Classe	I.	II.	III.	IV.
Fr.	6.—	4.50	3.—	2.—

Le altre tasse corrispondono a quelle del 1872; la tassa per una *giovenca* importa la metà della tassa per una vacca.

1891 <sup>192)</sup> *Aumento del numero delle classi*

Tassa intiera per una vacca:

Classe	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Fr.	6.—	5.—	4.50	4.—	3.—	2.50	2.—

Le altre disposizioni rispondono a quelle del 1880.

1898 <sup>193)</sup> *Suddivisione della I. classe*

Classe		I.a	II.b
--------	--	-----	------

Tassa intiera per una vacca	fr.	7.50	6.—
-----------------------------	-----	------	-----

Le altre disposizioni sono uguali a quelle del 1880.

1907 <sup>194)</sup> *Aumento delle tasse d'erbatico*

Tassa intiera per una vacca:

Classe	I.a	I.b	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Fr.	10.—	8.—	6.50	5.50	4.80	3.60	2.50	2.—

Per *giovenche* la metà della tassa per vacche; i *cavalli* fr. 8.— in tutte le classi; per *maiali* e *capre* fr. 3.— in tutte le classi; per *pecore* in tutte le classi fr. 0.60.

I patrizi devono al comune per il bestiame svernato sul posto la mezza tassa. I domiciliati pagano per il bestiame svernato a Poschiavo il 50% di più dei patrizi, v. a d. 3/4 delle tasse sopra indicate. Le altre disposizioni rimangono invariate (1880).

**Le odierne tasse d'erbatico nel comune di Brusio <sup>195)</sup>**

	Sui pascoli alpestri			Su tutti i pascoli (per tutto l'anno)	
	vacca	giovenca	vitello	capra	
patrizi	3.—	2.—	1.20	1.—	
domiciliati	4.50	3.—	1.80	1.50	
stranieri	6.—	4.—	2.40	2.—	

<sup>190)</sup> Libro delle Giunte II, pg. 92.

<sup>191)</sup> Libro delle Giunte II, pg. 290.

<sup>192)</sup> Prot. econ. 1891, pgg. 8 e 30.

<sup>193)</sup> Libro delle Giunte IV, pg. 253; Statuti del 1902, pg. 15.

<sup>194)</sup> Prot. econ. 1907, pg. 87; Statuti del 1921, pgg. 19—21.

<sup>195)</sup> Regolamento per la pascolazione, Brusio, § 10.

### c) La classificazione degli alpi

La classificazione degli alpi si fece per la prima volta nel 1872 in occasione di un forte aumento delle tasse d'erbatico. Il suo scopo consiste in una equa distribuzione delle tasse prelevate dal comune. Tale mira si raggiunse a suo tempo attraverso la divisione dei pascoli alpestri in quattro differenti classi basandosi su criteri di qualità. <sup>196)</sup> Nel 1891 si effettuò una nuova divisione degli alpi in sette classi e con ciò una scissione più precisa dei poderi alpestri nei confronti della loro situazione riguardo alle buone pasture. <sup>197)</sup>

Nell'intento di evitare per quanto fosse possibile qualsiasi durezza, ai proprietari dei « monti » venne concessa la possibilità di appellare contro il nuovo sistema di divisione. Una commissione esaminò così ancora una volta ogni singolo caso. Ogni due anni, poi, si potevano presentare nuove proposte in base alle esperienze raccolte.

La miglior prova della giusta o errata classificazione dei singoli poderi alpestri era fornita dalla relativa richiesta da parte dei casari valtellinesi e dagli appalti con essi conclusi. E s e m p i :

*Braità di Massella superiore*: questo podere venne spostato nel 1893 dalla IV. alla V. classe. Motivo: per la tassa prevista per la IV. classe non si poteva trovare nessun casaro. <sup>198)</sup>

*Motta di Varuna*: spostamento dalla IV. alla V. classe nel 1907. Motivo: per poter caricare l'alpe, il proprietario dovette assumere a proprie spese la metà della tassa d'erbatico. <sup>199)</sup>

*La Dotta* (Cavaglia) è spostata nel 1924 dalla III. nella IV. classe. Motivo: per i rimboschimenti a protezione della ferrovia del Bernina, l'alpe perdette buona parte delle sue pasture. <sup>200)</sup>

Il sistema di classificazione era svantaggioso per i proprietari dei poderi delle ultime categorie mentre provocava anno per anno una viva concorrenza tra i casari per i begli alpi della I. classe. Il reddito di questi poderi era considerevole: oltre agli abituali proventi naturali (concime, burro) i proprietari incassavano anche un risarcimento in denaro. Le autorità consideravano abusivo l'incasso di tale risarcimento e ritenevano che solo il comune era autorizzato a incassare tasse nei confronti dello sfruttamento delle pasture comunali. Nel 1898, l'assemblea popolare accettò una revisione della classifica degli alpi, la quale suddivideva la I. categoria in due classi: I.a e I.b, e aumentava le tasse concernenti gli alpi più richiesti dai casari. <sup>201)</sup>

La classificazione tutt'oggi in vigore corrisponde, fatta eccezione di alcuni cambiamenti, a quella del 1898.

Per principio, la tassa d'erbatico aumenta con l'altitudine dei cascinali dei poderi. Particolari qualità dei singoli pascoli possono determinare

---

<sup>196)</sup> Libro delle Giunte II, pg. 92 sg.

<sup>197)</sup> Prot. econ. 1891, pg. 8 e 31.

<sup>198)</sup> Prot. econ. 1893, pg. 101.

<sup>199)</sup> Prot. econ. 1907, pg. 237.

<sup>200)</sup> Prot. econ. 1924, pg. 83.

<sup>201)</sup> Prot. econ. 1898, pgg. 469, 483, 491, 597 e 600.

la classificazione secondo altri criteri. La produzione foraggiera, le condizioni concernenti l'acqua, la natura del suolo, il pericolo di frane e di isterilimento dei pascoli sono pure fattori che venivano tenuti in considerazione. <sup>202)</sup>

*Sommodosso*: L'estrema altitudine (2186 m s.m. e la conseguente mancanza di legna rappresentano un grave svantaggio per l'alpe, il quale venne posto nella II. classe.

*Vartegna*, per contro, non giace molto in alto (1830 m s.m.), ma ha nelle sue prossime vicinanze il bosco e buoni pascoli (categoria I.a).

La classificazione attualmente in vigore tiene in generale in considerazione i vantaggi e gli svantaggi dei poderi alpestri e delle loro pasture. Ma in alcuni singoli casi si manifesta assai difettoso.

*Canfinale* (2070 m s.m.) appartiene alla classe I b., *Sommodosso* (2184 m s.m.) invece alla classe II., malgrado *Canfinale* possieda pascoli meno vantaggiosi e a riguardo del bosco e delle strade non presenti condizioni migliori di *Sommodosso*. Comunque sia, questo alpe dispone di pascoli preferiti, mentre *Canfinale* sarebbe più adatto per l'alpeggio di bestiame minuto (pecore).

I poderi alpestri meno elevati giacciono a mo' di isole e penisole fra il bosco. Essi dispongono per conseguenza di pasture assai limitate o molto lontane. I poderi più elevati, quelli vicini al margine superiore del bosco, invece, hanno bosco e pascoli nelle prossime vicinanze, una circostanza decisiva quanto alla rispettiva classificazione.

La tabella seguente illustra i criteri adottati nell'aggiudicare i singoli » monti » e i gruppi di » monti » alle varie classi: l'altezza media sopra il livello del mare e la loro posizione nei confronti del margine del bosco. <sup>203)</sup>

Classe	I e II	III	IV	V	VI	VI
altitudine media	1980—2080	1950	1940	1880	1710	1670

La distribuzione dei diritti di vacca e dei monti nelle singole categorie risulta dalle seguenti cifre: <sup>204)</sup>

	poderi alpestri		diritti di vacca		Media dei diritti di vacca per podere
	numero	%	numero	%	
Ia	8	3,0	266 1/2	10,1	33,3
Ib	14	5,2	201 3/4	7,7	14,3
II	6	2,3	118	4,5	19,7
III	32	12,0	339 1/2	13,0	10,6
IV	9	3,3	86	3,3	9,5
V	60	22,5	743	28,4	12,4
VI	6	2,3	45 1/4	1,7	7,5
VII	132	49,4	820 1/4	31,3	6,2
Totale	267	100,0	2620 1/4	100,0	9,8

Ne segue:

1. I «monti» migliori per l'alpeggio rappresentano una piccola minoranza; i poderi meno idonei (cat. VII.) costituiscono (numericamente) la metà di tutti i «monti».

<sup>202)</sup> Cfr. anche: perizia Rütli 1948 pg. 10.

<sup>203)</sup> Parecchi «monti» riuniti e aventi lo stesso nome, considerati unitamente.

<sup>204)</sup> L'alpe Laghi (2260 m s. m.) e Mürascio/Valüglia (1890 risp. 2130 m s. m.) con 60 risp. 70 diritti di pascolamento non inclusi.

2. 1/4 circa dei diritti di vacca vanno attribuiti agli alpi migliori, circa 1/3 agli alpi delle classi inferiori.
3. Gli alpi meglio classificati dispongono di un rilevante numero di diritti di vacca, il che rende facile l'organizzazione di aziende alpestri. I « monti » siti più in basso invece rappresentano aziende di minor entità.

La suddivisione dei poderi alpestri in 8 classi rende ovviamente difficile l'amministrazione; per conseguenza, nel 1924 si propose al popolo una riduzione del sistema a quattro classi. Ma il progetto non ottenne il numero necessario di suffragi. Così le disposizioni del 1880 sono rimaste in forza fino al giorno d'oggi. <sup>205)</sup>

Se l'odierna suddivisione dei poderi alpestri in 7 classi fece a suo tempo buona prova, va osservato che oggi appare sorpassata, inattuale, siccome non venne adattata alle mutate condizioni: viabilità, isterilimento, azione delle frane. Quattro classi sarebbero oggi più vantaggiose di sette. La revisione e con ciò la semplificazione del sistema di classificazione degli alpi adattandolo alle condizioni odierne insieme con un adeguato aumento delle tasse d'erbatico sarebbe oggi opportuna.

Nel territorio di Brusio, la classificazione degli alpi è una cosa sconosciuta.

#### d. Legislazione e sorveglianza

Il diritto di proprietà dei comuni di Brusio e Poschiavo riguardo ai pascoli alpestri si manifesta nella relativa legislazione e nella sorveglianza che essi esercitano sul godimento dei pascoli di montagna. Legislazione e sorveglianza sono competenze del comune.

La legislazione alpestre si limita a fissare alcune direttive, in base alle quali chi dispone di diritti di pascolamento può indipendentemente stabilire una data organizzazione quanto al pascolamento nelle singole zone.

La legislazione alpestre del comune di Poschiavo è contenuta negli statuti del 1921 e nel « Regolamento per la pascolazione del 1944 »; le disposizioni del comune di Brusio nel « Regolamento per la pascolazione 1915 ».

Essa prevede la seguente organizzazione:

1. **La determinazione del margine inferiore della zona degli alpi** <sup>206)</sup>  
(Poschiavo 1921, pg. 119, Brusio 1915, § 1).
2. **Scelta della data del carico degli alpi:**

Primo termine	Poschiavo (Art. 6)	Brusio (§ 14)
per il bestiame indigeno	il 1. giugno	il 15 giugno
per il bestiame straniero	il 12 giugno	il 15 giugno
ultimo termine	il 25 giugno	—
Primo termine per lo scarico degli alpi	il 7 settembre	—

Malgrado queste prescrizioni, il carico della tenuta consortile di Salva si effettua dal 1842 il 25 maggio. <sup>207)</sup> Tra il 1849 e il 1882, si caricarono gli alpi in parola già il 10 maggio. <sup>208)</sup> Le disposizioni del 1842 sono sempre ancora in vigore. Il caso di Salva non è del resto l'unico nella zona degli alpi poschiavini.

<sup>205)</sup> Prot. econ. 1924, pgg. 46 e 68. Classificazione attuale: Statuti del 1921, pg. 26 (recente modifica: soltanto l'alpe La Dotta venne spostato dalla III alla V classe).

<sup>206)</sup> Per quanto riguarda l'osservanza di questo confine cfr. pg. — sg.

<sup>207)</sup> Prot. Salva, pg. 24.

<sup>208)</sup> Prot. Salva, pgg. 28 e 52.

3. **Determinazione del numero delle mucche da tenere al piano:**  
Poschiavo (art. 15): 2 vacche (1 vacca da latte e un capo da tiro);  
Brusio (§ 13): 2 vacche e 1 vitello.
4. **Determinazione del numero dei diritti:** <sup>209)</sup>  
Poschiavo (Statuti del 1921, pg. 117): 2-3 vacche e una giovenca per carro di fieno prodotto nei poderi alpestri.  
Il regolamento del 1944 tiene in considerazione il raccolto del fieno e l'estensione dei singoli « monti ».  
Brusio (§ 9): i diritti d'alpe dei singoli poderi alpestri sono fissati nel regolamento in base alla loro area e produttività.
5. **Sistemazione del pascolamento del bestiame minuto:**  
Poschiavo (art. 10 e 11): i consorzi sono obbligati a distinguere tra i pascoli riservati al bestiame bovino e quelli per il bestiame minuto.  
Brusio (§ 3 e 4 e appendice): i pascoli riservati alle pecore vengono scelti dal comune.
6. **Distinzione tra il bestiame indigeno e il bestiame straniero:**  
Poschiavo (Statuto del 1921, pg. 109).

Per *bestiame terriero* s'intendono quei capi che si trovano nel comune già prima del 1. marzo. Il bestiame portato in valle dopo questa data viene aggiudicato alla categoria del *bestiame straniero*.

Noi ci siamo limitati a presentare nel nostro studio la legislazione alpestre della valle solo in grandi linee. Il suo influsso sul godimento degli alpi non deve essere sopravvalutato. I proprietari dei poderi alpestri e i consorzi non vedono di buon occhio l'intromissione del comune nella sistemazione dello sfruttamento dei pascoli; e gli organi di vigilanza concedono loro ampie libertà.

Ciò è provato dal regolamento del 1944, il quale venne promulgato malgrado l'opposizione di alcuni consorzi e che comunque, fino ad oggi, non ebbe nessuna ripercussioni pratiche. Il regolamento venne messo ad actas e l'osservanza delle disposizioni ivi contenute... è un'altra cosa.

La sorveglianza suprema del godimento dei pascoli, che è una competenza comunale, è stata affidata in ambedue i comuni all'Ufficio forestale. <sup>210)</sup>

Il bestiame d'alpeggio viene censito dalle guardie di confine in un con il controllo dei confini nei confronti del contrabbando di bestiame. I risultati dei singoli censimenti servono al comune come base nel controllo delle prenotazioni del bestiame d'alpeggio.

La sorveglianza dello sfruttamento dei pascoli alpestri è in generale insufficiente. A questa circostanza va attribuito il fatto che buon numero di prescrizioni passano da un regolamento all'altro senza essere praticamente applicate. Gli statuti e regolamenti in forza orientano perciò solo parzialmente sulle vere e proprie condizioni concernenti il godimento dei pascoli e le aziende alpestri di val Poschiavo. I goditori insistono decisamente sui loro diritti; ma d'altro lato non prendono molto alla lettera l'osservanza delle obbligazioni previste dalla legislazione alpestre.

<sup>209)</sup> Per quanto riguarda la sistemazione indipendente da p. di Consorzi cfr. pg. — sg.

<sup>210)</sup> Poschiavo: Regolamento 1944, art. 16. Brusio: Regolamento 1915, § 16.